



# Valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy

## A.C. 1341

Dossier n° 50 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
7 novembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1341
Titolo:	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	48
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Il disegno di legge, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, è stato presentato alla Camera dei deputati il 27 luglio 2023.

Il disegno di legge in esame consta di **48 articoli**, suddivisi in **VI titoli**:

- **Titolo I:** Principi e obiettivi (artt. 1-3);
- **Titolo II:** Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali (artt. 4-12);
- **Titolo III:** Istruzione e formazione (artt. 13-14);
- **Titolo IV:** Misure di promozione (artt. 15-30);
- **Titolo V:** Tutela dei prodotti *Made in Italy* (artt. 31-46);
- **Titolo VI:** Disposizioni finali (artt. 47-48).

L'**articolo 1** chiarisce che il disegno di legge in esame è volto a **valorizzare le produzioni d'eccellenza**, le **bellezze storico artistiche** e le **radici culturali nazionali**, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale.

L'**articolo 2** prevede che le amministrazioni centrali e locali orientino la propria azione e le relative misure di incentivazione ai **principi del recupero delle tradizioni**, della **valorizzazione dei mestieri**, alla **promozione del territorio** e delle **bellezze naturali e artistiche**. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della **sostenibilità ambientale**, della **digitalizzazione**, della **inclusione sociale** e della **valorizzazione del lavoro femminile e giovanile**.

L'**articolo 3** istituisce la **Giornata nazionale del made in Italy** per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana.

L'**articolo 4** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il **Fondo nazionale del made in Italy**, con una dotazione iniziale di **700 milioni di euro per l'anno 2023** e di **300 milioni di euro per l'anno 2024**, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con **risorse** provenienti da **soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni** ed è autorizzato a **investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato**, nel **capitale di società** per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi **sede legale in Italia** e **non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo**. Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'**articolo 5** istituisce un'**apposita riserva**, per un **importo di euro 15 milioni**, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del D.M. 30 novembre 2004, destinata al **finanziamento** di iniziative di **autoimprenditorialità** promosse da **donne** e allo sviluppo di **nuove imprese femminili**.

L'**articolo 6** prevede, per l'**anno 2024**, la **concessione alle start up innovative e alle micro imprese del Voucher 3I** per l'acquisizione di **servizi di consulenza** utili all'ottenimento di un **brevetto**.

L'**articolo 7** introduce alcune **misure a sostegno della filiera nazionale del legno e dell'industria per l'arredo**, operando su due piani: i) si prevede, **in primo luogo**, che il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)**, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, **promuova e sostenga la vivaistica forestale**, la creazione e il rafforzamento di **imprese boschive** e dell'**industria della prima lavorazione del legno**; a tal fine **viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro** (commi 1, 2, 4); ii) **in secondo luogo**, con una novella all'art. 149, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, **viene soppressa la necessità di preventiva autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi soggetti a vincolo**, al fine di semplificare e agevolare il procedimento di approvvigionamento delle materie prime.

L'**articolo 8** prevede che il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)** **promuova e sostenga** gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di **produzione di fibre di origine naturale**, nonché provenienti da processi di **riciclo**, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità.

L'**articolo 9** prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la **riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto**.

L'**articolo 10** prevede l'**individuazione** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, delle **aree di interesse strategico nazionale** in relazione alle quali consentire, **ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi**, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei Ministri.

L'**articolo 11** prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'**articolo 12** istituisce - presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - una **Commissione tecnica** avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro.

L'**articolo 13** introduce l'opzione «*made in Italy*» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Prevede l'emanazione di un regolamento governativo, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, con cui provvedere alla disciplina dell'opzione «*made in Italy*», sulla base di una serie di criteri. Dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Dispone infine, a partire dalle classi prime funzionanti nell'a.s. 2024/2025, la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione «*made in Italy*», ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale, senza determinare situazioni di esubero di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 14** dispone la costituzione della **Fondazione** denominata "**Imprese e competenze per il *made in Italy***". La Fondazione ha il compito di promuovere il **raccordo tra le imprese che rappresentano**

**l'eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy*** e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. Il **Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*** e il **Ministero dell'istruzione e del merito** sono **membri fondatori** della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo. Per la **costituzione** della fondazione e per il **funzionamento** della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di **un milione di euro per l'anno 2024** e la spesa di **500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024**. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Inoltre, alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La fondazione conferisce ogni anno il **premio di "Maestro del *made in Italy*"** a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione, con convenzione, può avvalersi di personale messo a disposizione da enti e da altri soggetti pubblici e può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.

L'**articolo 15** istituisce l'**Esposizione nazionale permanente del *made in Italy***, affidandone la cura e la gestione alla fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*".

L'**articolo 16** stabilisce che il **Ministero della Cultura**, in via generale, e il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** nonché **le altre amministrazioni**, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la **valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Novellando l'art. 52 del D.LGS. 300/1999, modifica, innanzitutto, le **complessive attribuzioni del Ministero della Cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche** – e in ciò risiede la novità – **a quelli immateriali**. Viene poi modificato anche l'art. 53 del D.LGS. 300/1999, relativo alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle **funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale**, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal MASAF).

L'**articolo 17** stabilisce che gli **istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza** e che gli stessi possano **concederne l'uso a terzi a titolo oneroso**, al fine di incrementare la **conoscenza del patrimonio culturale** e la **propria capacità di autofinanziamento**.

L'**articolo 18** prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili **a istituti e luoghi della cultura**.

L'**articolo 19** reca la **definizione di "imprese culturali e creative"**, rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del **riconoscimento della medesima qualifica**. Definisce, quindi, **start up innovative culturali e creative** le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese.

L'**articolo 20** istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative. Demanda infine a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame.

L'**articolo 21** prevede lo stanziamento di **3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033** per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi **a favore delle imprese culturali e creative**.

L'**articolo 22** prevede l'**adozione**, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un **"Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative"**.

L'**articolo 23** istituisce, presso il **Ministero del turismo**, un **comitato nazionale** presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un **delegato per ciascuna regione** e provincia autonoma. Il comitato assicura il **raccordo** politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di **promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica**.

L'**articolo 24** autorizza la spesa di **10 milioni** di euro per l'anno **2023** per la **promozione dello sviluppo dei mercati rionali** e di **10 milioni** di euro per l'anno **2024** per la promozione dello sviluppo del **settore fieristico**. Ai relativi oneri, ai sensi del **comma 3**, si provvede ai sensi dell'articolo 48. Demanda le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse ad un **decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy***, da adottare **di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge. Precisa che l'**attuazione degli interventi economici** può essere affidata a un **soggetto gestore** e che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano **nei limiti e alle condizioni** previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di **aiuti di Stato**.

L'**articolo 25** reca disposizioni in materia di **certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero**.

L'**articolo 26** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un **Fondo**, con una dotazione di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a **promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità**.

L'**articolo 27** reca disposizioni in materia di **mutui a tasso agevolato** concessi da **ISMEA** in favore delle imprese agricole finalizzati all'**acquisizione, da parte di queste ultime, di imprese operanti nel medesimo settore**.

L'**articolo 28** istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il **Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose**, con una dotazione di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025**.

L'**articolo 29** istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un **fondo** destinato a sostenere i **Comuni che adottano iniziative volte a ripristinare**, mantenere e valorizzare le **infrastrutture di interesse storico e paesaggistico** percorse dagli animali negli spostamenti per la **transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali**.

L'**articolo 30** istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il **Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano**. I distretti del prodotto tipico italiano sono **riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma.

L'**articolo 31** dispone l'istituzione, con **decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy***, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un **contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci**. Si tratta di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, **su base volontaria**, apporre sui predetti beni, e che - in ragione della sua natura e funzione - è **carta valori**. Dettaglia taluni **contenuti essenziali del decreto ministeriale**, tra cui l'indicazione delle **forme grafiche** e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi, i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione ad apporre il contrassegno. Le **amministrazioni** competenti provvedono **all'attuazione dell'articolo** in esame, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'**articolo 32**, in vista della definizione di un sistema di **protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche**, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, una **ricognizione delle produzioni tipiche** già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-

regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

L'**articolo 33** dispone che le **associazioni di produttori** operanti in una determinata zona geografica possano **adottare disciplinari di produzione e presentare alla Regione la dichiarazione di manifestazione di interesse** ai fini della ricognizione dei **prodotti artigianali e industriali tipici** di cui all'articolo 32.

L'**articolo 34** prevede che i disciplinari di produzione e la dichiarazione di manifestazione di interesse alla ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche di cui all'articolo 33 possano essere, rispettivamente, adottati e presentate dalle **associazioni dei produttori** operanti in una determinata zona, costituite **in qualsiasi forma giuridica**, purché perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L'articolo indica altresì i **compiti** di dette associazioni: elaborazione del disciplinare di produzione ed esecuzione dei controlli interni, esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, promozione di iniziative di sostenibilità e compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

L'**articolo 35** indica gli **elementi minimi** che deve possedere il **disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici** di cui all'articolo 33 e ne prevede l'**obbligo di deposito**, da parte delle associazioni dei produttori, **presso le Camere di Commercio** del territorio di riferimento.

L'**articolo 36** riconosce alle **associazioni di produttori** un **contributo** per le **spese di consulenza di carattere tecnico** legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la **predisposizione del disciplinare di produzione** di cui all'articolo 33. A tale fine, autorizza la spesa di **3 milioni** di euro per il **2024**. Demanda le modalità attuative ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Dispone infine il **rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato**.

L'**articolo 37** autorizza la **spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024** affinché il MIMIT **promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy**. Istituisce presso il MIMIT un **catalogo nazionale** per il **censimento** delle tecnologie basate su registri distribuiti. **Consente al MIMIT di concedere** alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta **contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per**: a) progetti che prevedano la **ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy**; b) la **consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi** basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

L'**articolo 38** dispone il sostegno alla transizione digitale delle **piccole e medie imprese**, autorizzando la spesa di **5 milioni di euro per il 2024** per la concessione di un **contributo agli investimenti** in progetti per **ambienti virtuali immersivi e interattivi**, da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale.

L'**articolo 39** è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'**art. 517-quater** c.p., riguardante la **contraffazione** di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di **prodotti agroalimentari**.

L'**articolo 40** prevede misure volte a implementare la **formazione specialistica** di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di **contrasto alla contraffazione**.

L'**articolo 41** modifica il sistema sanzionatorio relativo all'**acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando** la misura minima della **sanzione amministrativa** prevista e **disponendo che gli introiti** delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano **versati per intero all'ente locale competente**.

L'**articolo 42** estende il reato di **vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, di cui all'art. 517 c.p., anche a chi **detiene** la merce per la vendita.

L'**articolo 43** modifica l'art. 260 c.p.p. in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare **ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate**, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia.

L'**articolo 44** prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati.

L'**articolo 45** estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione **del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**.

L'**articolo 46** prevede che, nei casi di condanna dello **straniero** per i reati in materia di **contraffazione**, ai fini dell'adozione del provvedimento di **revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno**, si debba tener conto della **collaborazione** prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

L'**articolo 47** stanziava **un milione di euro per l'anno 2023 e due milioni di euro per l'anno 2024** per lo svolgimento di attività di **informazione e sensibilizzazione** nei confronti di cittadini e imprese rispetto gli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla legge in esame e per rafforzare la **comunicazione istituzionale**, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'**articolo 48** reca le disposizioni per la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge, i quali ammontano a **23,2 milioni** di euro per l'anno **2023**, a **103,7 milioni** di euro per l'anno **2024** e a **0,6 milioni** di euro annui **a decorrere dall'anno 2025**, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37,6 milioni e, in termini di indebitamento netto, a 19,6 milioni di euro.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **comma 2 dell'articolo 10**, nel recare disposizioni per l'individuazione di aree di interesse strategico nazionale per la produzione di materia prime critiche nel settore della ceramica, prevede, tra le altre cose, al comma 2, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di attuazione del PNRR; in proposito, si ricorda che il Comitato ha segnalato l'esigenza di circoscrivere meglio la portata di tali poteri sostitutivi (si veda in proposito, il parere reso nella seduta del 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge 77 del 2021).

Il **comma 2 dell'articolo 16** modifica le **complessive attribuzioni del Ministero della Cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche – e in ciò risiede la novità – a quelli immateriali**. Viene conseguentemente modificata la disciplina relativa alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle **funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale**, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

A questo proposito si segnala che anche l'art. 10, comma 1, del D.L. 105/2023, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, interviene sull'articolazione organizzativa e le aree funzionali del Ministero della cultura.

*Si valuti l'opportunità di coordinare le due disposizioni.*

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **comma 1 dell'articolo 7**, prevede l'adozione di misure di sostegno alla filiera del legno da parte del Ministero delle imprese "d'intesa" con il Ministero dell'agricoltura; in proposito, si ricorda però che il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 dispone che "nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine «intesa» per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)".